



## ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

### TRA

**SIO – Società Italiana dell'Obesità**, con sede legale in Pisa, Corso Italia 115, C.F. 91196810377 e Partita IVA 01831130503 (Provider nr. 896 assegnato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua), rappresentata, ai fini del presente contratto, dal Prof. Ferruccio Santini, in qualità di Legale Rappresentante (in seguito, “SIO” ovvero il “Provider”)

### E

BIOITALIA SRL avente sede legale ROMA Via PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, 2 C.F. e Registro delle Imprese di ROMA n. .... 1313147 e P. IVA N° 02470590429 rappresentata dal DOTT. GIUSEPPE CHIATTARELLA nella sua qualità AMMINISTRATORE UNICO in seguito, ovvero lo “Sponsor”)

### NONCHE'

#### Premesso che

- (i) l'Accordo Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano stipulato in data 5 novembre 2009 consente, alle condizioni stabilite dal relativo Allegato A, la sponsorizzazione di eventi e programmi di Educazione Continua in Medicina (nel seguito “l'Accordo Stato-Regioni”);
- (ii) la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha approvato il Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'Accordo Stato-Regioni (nel seguito, il “Regolamento”);
- (iii) SIO – Società Italiana dell'Obesità svolge attività di organizzazione e gestione eventi in ambito sanitario, in particolare si occupa della formazione professionale di operatori sanitari, ed è in possesso di accreditamento per lo svolgimento di eventi e programmi di Educazione Continua in Medicina (nel seguito, “ECM”);

SIO in qualità di Provider, ha organizzato l'evento “SCUOLA SIO” Firenze 5-7 Dicembre 2019 (nel seguito, il “Congresso” ovvero “l'Evento ECM”);

- (iv) BIOITALIA, società che commercializza integratori è interessata alla sponsorizzazione dell'Evento ECM;
- (v) Il Provider possiede le competenze e le strutture idonee ai fini dell'esatto adempimento, nell'ambito dell'Evento ECM, delle obbligazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della disciplina vigente in tema di ECM. In particolare, il Provider è dotato:
  - a. di apposito regolamento interno avente ad oggetto le procedure adottate per il pagamento di rimborsi e onorari al personale coinvolto nell'organizzazione e nella realizzazione del Corso;
  - b. di apposito regolamento interno avente ad oggetto le procedure di rilevazione di conflitti di interesse e di risoluzione degli stessi;

Tutto ciò premesso. Lo sponsor e il Provider (nel seguito, insieme, le “Parti” se collettivamente indicate e, singolarmente, la “Parte”)

## STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (nel seguito, il “Contratto”).

### Articolo 2

#### Oggetto del Contratto e obbligazioni delle Parti

- 2.1 Lo sponsor dichiara di assumere la sponsorizzazione dell'Evento ECM organizzato dal Provider, che accetta, nel pieno ed incondizionato rispetto delle previsioni stabilite nell'Accordo Stato-Regioni e nel Regolamento.



- 2.2 L'attività di sponsorizzazione comporta l'assunzione, rispettivamente da parte dello sponsor e il Provider, delle seguenti obbligazioni:
- Bruno Farmaceutici, in qualità di *sponsor* dell'Evento ECM si impegna a provvedere al versamento dell'importo di Euro 1.000,00 (*Euro mille*)+ IVA in favore del Provider, secondo le modalità indicate al successivo art. 3 (nel seguito, il "**Contributo**");
  - Il Provider, in qualità di *sponsor*, si impegna, nel realizzare l'Evento ECM così come descritto nell'allegato 1 e svolgerà funzioni di tesoreria per l'incasso delle quote di sponsorizzazione e riceverà il pagamento del Contributo da parte dello sponsor .
- 2.3 Ai fini dello svolgimento dell'Evento ECM, il Provider ha piena autonomia nell'organizzazione e coordinamento dei mezzi necessari, nonché nella scelta dei docenti e collaboratori, con assunzione quindi da parte del Provider di ogni conseguente responsabilità nei confronti dello sponsor. Il tutto, in piena conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'espletamento di attività di ECM e, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare applicabile comprese, in via meramente esemplificativa, quelle relative al settore scientifico-farmaceutico, in materia fiscale, proprietà intellettuale, lavoristica, previdenziale e di tutela della privacy, nonché dei codici di autodisciplina adottati da Farmindustria e del codice etico adottato dallo sponsor..., che il Provider dichiara di conoscere pienamente e di accettare senza riserve.
- 2.4. Resta tra le Parti inteso che l'attività di sponsorizzazione oggetto del presente Contratto ed i materiali predisposti per l'espletamento del Corso non presentano alcun contenuto che, direttamente o indirettamente, possano costituire pubblicità di medicinali ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 219/2006.

### **Articolo 3**

#### **Pagamento del Contributo**

- 3.1 Il Contributo di Euro 1.000,00 (*Euro mille/00*) + IVA si intende riferito alle seguenti forme di sponsorizzazione:
- parziale copertura delle spese organizzative

e verrà corrisposto dallo sponsor tramite bonifico bancario, a 30gg data fattura.

Estremi per la fatturazione: BIOITALIA SRL città ROMA - P.IVA 02470590429 e Codice Fiscale: ..... codice per fatturazione elettronica 2LCMINU

La fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: [amministrazione@bioitaliasrl.it](mailto:amministrazione@bioitaliasrl.it)

3.2 Il Contributo verrà corrisposto al Provider a mezzo di bonifico bancario, a valere sul conto corrente bancario intestato a **SIO- Società Nazionale dell'Obesità**, presso **UNICREDIT BANCA** Filiale di Pisa 3 Lungarno Galileo Galilei, codice IBAN **IT IT61P0200814006000400130237**

### **Articolo 4**

#### **Dichiarazioni delle Parti**

- 4.1 Il Provider, per quanto di rispettiva competenza, dichiara che:
- qualsiasi pagamento di somme di denaro in favore del Responsabile Scientifico, dei docenti, anche a titolo di rimborso spese, verrà effettuato esclusivamente dal Provider secondo apposito regolamento interno del provider approvato in conformità all'Accordo Stato-Regione e al Regolamento;
  - l'Evento ECM è stato accreditato dal Provider con provvedimento n. RES 896-198546



- c) il Contributo non verrà utilizzato per effettuare pagamenti e/o rendere attività di supporto da parte del Provider in favore di familiari del Responsabile Scientifico, dei docenti e/o relatori e/o di altre persone non direttamente coinvolte nell'Evento ECM;
  - d) non sussiste nessuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui al punto 3.2 del Regolamento;
  - e) darà puntuale adempimento alle previsioni della Determina del CNCF del 18 gennaio 2011 in tema di reclutamento dei partecipanti agli eventi ECM da parte degli *sponsor*;
  - f) al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento ECM, ai docenti e ai discenti verrà sottoposto uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento ECM;
  - g) la documentazione necessaria ai fini della richiesta di autorizzazione AIFA è già stata prodotta allo Sponsor. Resta convenuto che eventuali variazioni al Programma Scientifico ed eventuali allegati, saranno trasmessi allo Sponsor entro 30 (trenta) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Evento ECM;
  - h) sono state acquisite le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e/o dei docenti e/o relatori con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dall'Evento ECM e dalla sponsorizzazione da parte di bioitalia
- 4.2 Lo sponsor, per quanto di competenza, dichiara che:
- a) nel rispetto del Regolamento e della Determina del CNCF, bioitalia potrà provvedere al reclutamento dei partecipanti/discenti all'Evento ECM;
  - b) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 219/2006, in data ....., ha provveduto all'invio della richiesta di validazione al competente ufficio AIFA, ai fini della necessaria autorizzazione;
  - c) non provvederà ad effettuare alcun pagamento direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento ECM, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'Evento ECM stesso.

#### **Articolo 5**

##### **Condizione sospensiva**

- 5.1 L'efficacia del presente Contratto, con le correlate obbligazioni e prestazioni delle Parti, è sospensivamente condizionata al rilascio da parte di AIFA dell'autorizzazione di cui all'art. 124, comma 5, del D. Lgs. n. 219/2006, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 219/2006;
- 5.2 Nel caso in cui entro i termini di cui al punto 5.1, che precede AIFA non dovesse rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 219/2006 ovvero nel caso in cui AIFA dovesse denegare il rilascio di detta autorizzazione, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto e privo di effetti sin dalla data di sottoscrizione. In tal caso le Parti non avranno nulla a pretendere ciascuna nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo.

#### **Articolo 6**

##### **Riservatezza**

Il Provider s'impegna, anche per i propri collaboratori, a mantenere strettamente confidenziali e a non utilizzare per fini diversi da quelli dell'esecuzione del presente Contratto, dati, formule e qualsiasi altra informazione relativa ai prodotti, alla struttura e/o all'organizzazione dello sponsor e/o del suo gruppo di appartenenza, in qualsiasi forma e supporto, a cui il Provider e/o i propri collaboratori possano avere accesso o di cui possano venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto (nel seguito, le "**Informazioni Riservate**"). Il tutto fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle Informazioni Riservate sia richiesta da specifiche ed inderogabili disposizioni di legge e/o regolamentari ovvero tale divulgazione sia necessaria per l'esecuzione del presente Contratto.

#### **Articolo 7**

##### **Cessione del Contratto**



- 7.1 Nessuna Parte potrà cedere ovvero trasferire, in tutto o in parte, a qualsivoglia titolo, il presente Contratto, così come i diritti e gli impegni in esso contemplati, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, salvo il caso in cui lo sponsor ceda il presente Contratto a società appartenenti al proprio gruppo.
- 7.2 Nel caso di cessione del presente Contratto, le Parti si impegnano a far sì che nel contratto di cessione vengano confermate dal cessionario le dichiarazioni di cui all'art. 4 che precede per quanto di sua spettanza.
- 7.3 Resta in ogni caso espressamente convenuto che il Provider potrà, con il preventivo consenso scritto dello sponsor, cedere il presente Contratto solo ed esclusivamente ad un *provider* accreditato secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e dal Regolamento.

#### **Articolo 8**

##### **Risoluzione e manleva**

- 8.1 Le Parti convengono che, in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal Provider ai sensi dei precedenti punti 2.2, lett. b) e 2.3 del Contratto, lo sponsor avrà facoltà di contestare l'inadempimento per iscritto, invitando a provvedere alla corretta esecuzione dei propri obblighi entro i successivi 10 (dieci) giorni e sospendendo, nel frattempo, i pagamenti a qualsiasi titolo spettanti al Provider sino a che quest'ultimo non abbia posto rimedio all'inadempimento contestato. Laddove l'inadempimento permanga, in tutto o in parte, anche dopo il decorso del suddetto termine, lo sponsor avrà quindi facoltà di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta e con effetto immediato, con tutte le conseguenze di legge anche per quanto attiene il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento.
- 8.2 Le Parti convengono altresì che il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rese al punto 4.1 che precede non risultasse veritiera lo sponsor avrà quindi facoltà di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta e con effetto immediato, con tutte le conseguenze di legge anche per quanto attiene il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento.
- 8.3 In relazione alle dichiarazioni rese al punto 4.1 che precede, il Provider si impegna altresì a tenere indenne e manlevata lo sponsor da ogni e qualsiasi pregiudizio, costo, spesa, passività, o danno derivante da atti o fatti costituenti o comportanti violazione o non corrispondenza al vero di qualsiasi delle suddette dichiarazioni.

#### **Articolo 9**

##### **Conformità alla normativa applicabile e trasparenza**

- 9.1 Ciascuna parte si impegna ad attenersi alla normativa applicabile in materia di concessione di vantaggi illeciti ovvero di atti di corruzione attiva o passiva come stabilita dalla l. 190/2012
- 9.2 In considerazione degli obblighi previsti al punto 5.6 del Codice deontologico Farmindustria ("il Codice") che stipula che ogni azienda farmaceutica dovrà rendere pubblico l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione sanitaria, come individuata nelle definizioni allegate al Codice, nel corso dell'anno precedente con riferimento a:
  - a) donazioni e contributi (inclusi i comodati d'uso) sia in denaro che in natura;
  - b) finanziamenti diretti o indiretti ad eventi congressuali, effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti, inclusa la sponsorizzazione dei medici a convegni e congressi con il pagamento della quota di iscrizione o delle spese di viaggio e ospitalità;
  - c) transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto scritto tra aziende farmaceutiche e Istituzioni, Organizzazioni o Associazioni che forniscono qualsiasi tipo di servizio non ricompreso nelle precedenti categorie a) e b).
  - d) il Provider si impegna a comunicare allo sponsor i dettagli di ogni singolo trasferimento economico riferito ai singoli operatori sanitari e/o alle Organizzazioni Sanitarie ai sensi del Codice Deontologico Farmindustria effettuati secondo il presente accordo.

#### **Articolo 10**

##### **Legge applicabile. Controversie e Foro competente**



10.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, ai sensi della quale deve pertanto essere interpretato.

10.2 Le eventuali controversie tra lo sponsor e il Provider relative all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione e/o alla validità del Contratto saranno composte, ove possibile, in via amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo in via amichevole, le suddette eventuali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pisa.

Pisa, li

SIO Società Italiana dell'Obesità  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
Prof. Ferruccio Santini

- quanto allo sponsor

BIOITALIA SRL  
PIAZZA DEI MARTIRI 10, 50139 FIRENZE (Firenze)  
L'Amministratore Unico  
DOTT. GIUSEPPE SCHIATTARELLA  
AMMINISTRATORE UNICO

Allegato 1: descrizione Evento ECM (programma)